

A parziale modifica dell'art. M "Decorrenza e durata della Polizza", le garanzie contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione che seguono sono valide fino alle ore 24.00 del 31/12/2015.

IL PRESENTE TESTO COSTITUISCE UN ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA N°2002/611572 "TUTELA LEGALE SOCI ACI 2014", STIPULATA TRA A.C.I. ED ALA ASSICURAZIONI Spa, IL CUI TESTO È DEPOSITATO PRESSO L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA.

DEFINIZIONI (Termini specifici validi per le presenti Condizioni Generali di Assicurazione)

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione ossia **AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA;**

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società;

Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione;

Società: ALA Assicurazioni S.p.A;

Socio ACI: la persona fisica titolare di tessera associativa dell'ACI – Automobile Club d'Italia – emessa o rinnovata a partire dal 1° gennaio 2014, rilasciata dal Contraente;

Tutela Legale: l'assicurazione "Tutela Legale" ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163 – 164 – 173 – 174 e correlati;

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati;

Veicolo: si intende uno dei seguenti mezzi identificato da apposito numero di targa:

→ veicoli leggeri:

- autovettura (incluso il carrello appendice con massa complessiva non superiore a 3.500 kg, così come indicato all'art. 56 comma 4 del vigente codice della strada);
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- autoambulanze con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- auto funebri con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- ogni altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva non superiore a 2.500 kg;

→ veicoli commerciali/industriali:

- autocarro;
- autoveicolo ad uso speciale;
- autovettura tipo "limousine";
- motrice;
- trattore;
- rimorchio;
- semirimorchio;
- bus;
- minibus;

caratterizzati dalle seguenti masse complessive:

- Da 2.501 a 5.999 kg (moduli VM)
- Da 6.000 a 17.999 kg (moduli VP)
- Da 18.000 ed oltre compresi i mezzi d'opera (VX).

CONDIZIONI GENERALI A FAVORE DI TERZI

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio 59, 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI "TUTELA LEGALE" E "PERDITE PECUNIARIE"

ART. 1) Assicurati

Le garanzie previste all'art. 8 "Oggetto dell'assicurazione della Sezione Tutela Legale" ed all'art. 14 "Oggetto dell'assicurazione della sezione Perdite Pecuniarie" vengono prestate al **Socio ACI titolare della tessera associativa ACI 2014 – emessa o rinnovata a partire dal 1° gennaio 2014** - rilasciata dal Contraente nei seguenti termini:

- 1) Nel caso di Tessera per Persona Fisica, al Titolare dell'associazione ACI per i casi assicurativi connessi alla proprietà di veicoli a motore (anche se non indicati nella tessera associativa) e alla circolazione stradale di veicoli (anche se non di sua proprietà); in entrambi i casi la garanzia non opera per la tutela di diritti o interessi di soggetti diversi dal titolare dell'Associazione ACI;
- 2) Nel caso di Tessera per Azienda, al proprietario e al conducente autorizzato dei veicoli indicati nella tessera associativa ACI, per i casi assicurativi connessi alla circolazione dei veicoli indicati nella tessera purché condotti da dipendenti o collaboratori dell'Azienda Titolare di Tessera ACI.

La garanzia è operante solo se la guida del Veicolo è consentita dalla categoria di patente posseduta.

ART. 2) Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della associazione all'ACI.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell'associazione all'ACI e che siano stati denunciati alla Società presso ARAG, nei modi previsti dall'Art. 10 e dall'art. 16, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'associazione stessa.**

4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da polizze che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero state già disdette da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più assicurati ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di uno o più assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 3) Estensione territoriale

La garanzia sarà valida per sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutta Europa.

ART. 4) Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

ART. 5) Esclusioni valide per entrambe le Sezioni

Le garanzie non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n 990 e successive modifiche;

- i) **se il socio assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora l'assicurato venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;**
- l) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- m) **se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle presenti condizioni di polizza;**
- n) **se l'assicurato non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;**
- o) **laddove una medesima prestazione venga prevista in più di una clausola della presente polizza, sarà in copertura una sola volta nella sua formulazione più favorevole all'assicurato;**
- p) **il socio è persona giuridica e non persona fisica;**
- q) **se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 9 lett. g) punto 1) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006.**

ART. 6) Indicazioni e dichiarazioni

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

ART. 7) Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 8) Oggetto dell'assicurazione della Sezione Tutela Legale

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;

- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 11 comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 11 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo Unificato;
 - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri. Inoltre, in caso d'arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi dell'U.E., esclusa l'Italia, la Società assicura:
 - le spese per l'assistenza di un interprete, entro il **limite massimo di 10 ore lavorative**;
 - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento entro il **limite massimo di € 1.000,00**;
 - l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente entro il **limite massimo di € 10.000,00**. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. **L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione**, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 10 comma 3.

ART. 9) Prestazioni garantite della Sezione Tutela Legale

Le garanzie riguardano la tutela del Socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore (vedi "Definizioni" alla voce "Veicolo" nella presente polizza) qualora:

- a) sia sottoposto a **procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione** connesso ad incidente stradale;
- b) debba presentare **ricorso** contro il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il **dissequestro** del Veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare **ricorso** contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La garanzia opera a condizione che l'assicurato non abbia più di 12 punti residui sulla patente di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del vigente Codice della Strada. In caso di contestazione di violazione agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti) e 189 (Omissione di soccorso) la garanzia opererà solo in caso di accoglimento dell'opposizione o del ricorso per accertamento che l'Assicurato non ha tenuto i comportamenti contestati;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:
 1. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs n. 209/05)

2. sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05)
3. recupero dei danni subiti dai Soci in qualità di terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art 141 D.Lgs n. 209/2005).

L'operatività della prestazione di cui al punto 1) è prevista esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.PR. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale;

Le prestazioni previste dal presente articolo operano con il limite di un Sinistro / caso assicurativo per anno associativo per ciascun assicurato (limite massimo complessivo per tutte le prestazioni).

Inoltre l'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il numero



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

ART. 10) Denuncia in caso di sinistro, fornitura dei mezzi di prova e libera scelta del Legale

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente la Società presso ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del proprio caso assicurativo, comunicare tempestivamente ogni atto a lui notificato, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. fornire le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di associazione all'ACI;
3. operare una scelta in merito al legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società presso ARAG, contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo;
4. fornire tale indicazione alla Società presso ARAG. In difetto queste ultime lo invitano a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, possono nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. operare una scelta circa il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG o con la Società.
6. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero sui fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 11) Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia tramite un legale da essa indicato.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 10.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG o della Società.

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG o con la Società.

6. ARAG e la Società non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG o la Società, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG e la Società avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 12) Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ART. 13) Massimali e limiti della Sezione Tutela Legale

Le garanzie della presente Sezione sono prestate fino alla concorrenza del massimale di **€ 5.000,00 (cinquemila) per Sinistro/caso assicurativo, con il limite di un sinistro per anno associativo per ciascun assicurato (limite massimo di un sinistro complessivamente su tutte le prestazioni previste dalla Sezione Tutela Legale).**

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

ART. 14) Oggetto dell'assicurazione della Sezione Perdite Pecuniarie

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura al Socio Assicurato titolare della tessera associativa ACI 2014 – emessa o rinnovata a partire dal 1° gennaio 2014 - rilasciata dal Contraente, il rimborso delle spese sostenute a seguito della decurtazione di punti dalla sua patente o dalla sua CQC per i casi di seguito indicati.

ART. 15) Prestazioni garantite della Sezione Perdite Pecuniarie

La Società riconoscerà al Socio Assicurato titolare della tessera associativa ACI che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente o dalla sua CQC, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della Strada:

- a) il rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri; la presente garanzia viene prestata **con il limite di un corso per anno associativo per ciascun assicurato (limite massimo di un corso complessivamente su patente e CQC) e per i soli**

corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente o della CQC, cioè dalla data in cui i dati concernenti il verbale di contestazione ed il numero dei punti detratti sono inseriti nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida. Tale data è rilevabile dalla lettera inviata presso la residenza del soggetto sanzionato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) o sul relativo sito internet istituzionale;

- b) il rimborso, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale conseguente a violazione di norme del Codice della Strada, si renda necessario per il Socio Assicurato un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio Assicurato stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto o per riattivare la CQC.

La presente garanzia opera in deroga all'art. 5 "Esclusioni per entrambe le Sezioni", lett. i).

ART. 16) Denuncia e gestione del caso assicurativo

L'Assicurato deve presentare alla Società presso ARAG, eventualmente anche tramite la Delegazione ACI, apposita denuncia contenente:

- attestazione di validità della tessera associativa alla data del verbale di contestazione di cui all'art. 15. lett. a);
- copia della lettera recapitata presso la residenza del soggetto sanzionato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) riportante la cronologia delle decurtazioni subite;
- attestato di frequenza del corso rilasciato dall'Autoscuola;
- fattura o ricevuta fiscale attestante l'avvenuto pagamento del corso medesimo;
- coordinate bancarie (IBAN completo) per l'accredito del relativo bonifico di rimborso.

ARAG, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato.

ART. 17) Massimali e limiti della Sezione Perdite Pecuniarie

Resta inteso che, limitatamente alla garanzia prevista all'art. 15 – Prestazioni Garantite della Sezione Perdite Pecuniarie - si precisa che:

- nel caso di cui al comma a) del predetto art. 15, **il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 200,00 (duecento) fermo il limite di un corso per anno associativo per ciascun assicurato (limite massimo di un corso complessivamente su patente e CQC);**
- nel caso di cui al comma b) del predetto art. 15, **il massimo indennizzo per sinistro è pari ad € 400,00 (quattrocento).**

**INFORMATIVA ALL'ASSICURATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 – CODICE PRIVACY**

Ala Assicurazioni Spa, con sede in Milano, Via Porro Lambertenghi n°7, C.F. 07931360585, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informa di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri, attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da Società di servizi, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, eventualmente sensibili e giudiziari, può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri: pertanto, qualora Lei non intendesse conferire i dati richiesti, il Titolare si troverebbe nell'impossibilità di dare corso al rapporto e garantirLe le prestazioni relative al prodotto da Lei scelto.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Nel rispetto delle modalità sopra indicate, i dati personali dell'interessato potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), società esterne per la liquidazione dei sinistri, strutture organizzative (centrali operative di assistenza), legali, periti, autofficine e carrozzerie, nonché Società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, attuari, revisori contabili, Ministero delle attività produttive, CONSAP, UCI ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni). I dati possono essere inoltre comunicati a Società del Gruppo e/o terze per attività di prevenzione e d'individuazione delle frodi assicurative. Alcuni dati possono essere comunicati per obbligo di legge o regolamento a Organismi Istituzionali quali Autorità Giudiziarie, Forze dell'Ordine, IVASS.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti all'estero, anche in Paesi non appartenenti alla UE, a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali della Società.

8. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE del trattamento dei dati è: ALA Assicurazioni Spa - Sede e Direzione Generale, via Porro Lambertenghi, 7 - 20159 Milano - tel.02/58.28.01 fax 02/69.00.57.32. Altri Titolari del trattamento, a cui i dati possono essere comunicati sono:

- Olivieri&Associati - Consulenza Attuariale e Finanziaria - Sede via Attilio Regolo 12/d - 00192 Roma
- PricewaterhouseCoopers SpA - Sede via Monte Rosa 91 - 20149 Milano
- Monte Paschi di Siena - Sede Piazza Salimbeni 3 - 53100 Siena.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI del trattamento di ALA Assicurazioni è disponibile sul sito www.ala-assicurazioni.it.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

I diritti indicati potranno essere agevolmente fatti valere contattando ALA Assicurazioni Spa ai recapiti sopra indicati oppure scrivendo all'indirizzo mail privacy@ala-assicurazioni.it